

Statuto dei Giovani UDC Sezione Ticino

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome e sede

¹ Con il nome “Giovani UDC Sezione Ticino” (di seguito denominati GUDC Ticino) è costituita un’associazione politica senza scopo di lucro nella forma prevista ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

² La sede del Partito è presso il domicilio del presidente dei GUDC Ticino.

³ I GUDC Ticino godono sia dello statuto di sezione dell’Unione Democratica di Centro Sezione Ticino (UDC Ticino), sia dello statuto di sezione dei Giovani UDC Svizzera (GUDC Svizzera).

Art. 2 Scopo

I GUDC Ticino perseguono la volontà di partecipare alla vita politica del paese e di permettere ai giovani di farne parte. Il programma del partito persegue gli stessi scopi dell’UDC Svizzera, dell’UDC Ticino e dei GUDC Svizzeri.

II. Membri

Art. 3 Membri

¹ Possono essere membri dei GUDC Ticino tutte le persone di nazionalità svizzera domiciliate nel Cantone Ticino, nonché tutte le persone di nazionalità svizzera e di origine ticinese residenti o domiciliate fuori Cantone ed all'estero, di età compresa tra i 14 e i 35 anni, che:

- accettano gli statuti dei GUDC Ticino e aderiscono ai loro obiettivi.
- sono in regola con il versamento della quota sociale annuale all'UDC Ticino (art. 6).

² Ogni membro dei GUDC Ticino è contemporaneamente membro dell'UDC Ticino e dei GUDC Svizzera.

Art. 4 Membri onorari

I membri onorari vengono eletti per meriti straordinari dal Congresso cantonale su proposta della Direttiva cantonale. Essi esercitano gli stessi diritti dei membri regolari ed adempiono agli stessi doveri. La qualità di membro onorario non è legata ad alcun limite di età.

Art. 5 Perdita della qualità di membro

¹ Lo statuto di membro decade in caso di dimissioni, di decesso o di espulsione.

² Le dimissioni vanno notificate per iscritto al Presidente dei GUDC Ticino.

³ L'espulsione può avvenire in caso di ripetuto non versamento della tassa sociale annuale o per comportamenti contrari alla dignità politica e morale o agli interessi del partito. Al Comitato cantonale spetta la decisione sull'espulsione di un membro.

⁴ È data facoltà di ricorso alla Direttiva contro la decisione di espulsione.

⁵ L'espulsione di un membro dai GUDC Ticino viene segnalata per iscritto alla Direttiva cantonale dell'UDC Ticino, la quale deciderà in modo autonomo relativamente all'espulsione del membro dal partito cantonale.

Art. 6 Quota sociale

I membri sono chiamati a versare la quota sociale annuale dell'UDC Ticino.

III. Organizzazione

Art. 7 Organi

¹ Gli organi del partito sono:

- a) il Congresso cantonale;
- b) il Comitato cantonale;
- c) la Direttiva cantonale;
- d) l'Ufficio di revisione.

² La direttiva cantonale e l'ufficio di revisione sono eletti per un mandato di due anni. Il Congresso cantonale può revocare i mandati in qualsiasi momento se lo ritiene necessario.

³ Gli organi si riuniscono in loco o se ritenuto opportuno online.

Art. 8 Il Congresso cantonale

¹ Il Congresso cantonale è l'organo superiore dei GUDC Ticino.

² Esso si compone da tutti i membri ordinari dei GUDC Ticino.

³ Esso ha le seguenti competenze:

- a) vota le direttive politiche generali, il programma ed i postulati cui deve conformarsi l'azione dei membri dei GUDC Ticino;
- b) approva lo statuto e le sue eventuali revisioni o modifiche;
- c) elegge:
 - il Presidente cantonale,
 - il Segretario cantonale,
 - gli altri membri della Direttiva cantonale,
 - i due revisori dei conti,
- d) approva annualmente i conti e dà discarico alla Direttiva cantonale;
- e) vota il budget dell'anno successivo;
- f) decide lo scioglimento della sezione dei GUDC Ticino;
- g) esercita tutte le competenze non attribuite ad altro organo sociale dallo statuto.

Art. 9 Convocazione del Congresso cantonale

¹ Il Congresso cantonale è convocato dal Presidente una volta all'anno in forma ordinaria, al più tardi 3 mesi dopo la chiusura dell'anno sociale (31 dicembre).

² Esso è convocato con almeno 15 giorni di preavviso mediante comunicazione personale, in forma scritta, di posta elettronica o altro mezzo atto allo scopo. La convocazione contiene l'ordine del giorno.

³ Il Congresso cantonale può essere convocato in forma straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei suoi membri. Esso deve tenersi entro 3 mesi dalla presentazione della richiesta.

Art. 10 Il Comitato cantonale

¹ Il Comitato cantonale si compone da tutti i membri ordinari dei GUDC Ticino.

² Il Comitato cantonale ha le seguenti competenze:

- a) propone le linee direttive dell'attività politica dei GUDC Ticino;
- b) coordina l'organizzazione delle attività dei GUDC Ticino;
- c) prende posizione sui temi in votazione a livello federale, cantonale e comunale;
- d) decide il lancio o il sostegno ad iniziative popolari e referendum;
- e) nomina le commissioni che si rendono necessarie;
- f) propone le candidature dei GUDC Ticino per la Direttiva e il Comitato dei GUDC Svizzera;
- g) propone le candidature quali delegati dei GUDC Ticino in seno alle assemblee dei GUDC Svizzera;
- h) decide la presentazione o meno dei candidati ufficiali di GUDC per le elezioni federali, cantonali e comunali e designa, se del caso, altri candidati da appoggiare.

Art. 11 Convocazione del Comitato cantonale

¹ Il Comitato cantonale è convocato dal Presidente cantonale almeno una volta ogni 3 mesi in forma ordinaria.

² Ulteriori riunioni del Comitato cantonale possono essere convocate in forma straordinaria dal Presidente, dalla Direttiva cantonale o da almeno 7 membri del Comitato stesso.

³ La convocazione deve avvenire almeno 14 giorni prima mediante comunicazione personale, in forma scritta, di posta elettronica o altro mezzo atto allo scopo. La convocazione contiene l'ordine del giorno.

Art. 12 La Direttiva cantonale

¹ La Direttiva cantonale gestisce ed amministra la sezione cantonale ticinese dei GUDC. Essa si compone di minimo 5 membri.

² Fanno parte della Direttiva cantonale:

- a) un Presidente cantonale;
- b) almeno un Vicepresidente cantonale;
- c) un Segretario cantonale;
- d) un Cassiere;
- e) un Responsabile eventi;
- f) un Responsabile comunicazione.

³ Le cariche sono cumulabili.

⁴ Possono far parte della Direttiva cantonale i membri che hanno raggiunto la maggiore età.

⁵ La Direttiva cantonale è responsabile dell'attività del partito conformemente al suo programma ed alle decisioni adottate dal Congresso cantonale e dal Comitato cantonale. Essa è anche responsabile dell'amministrazione delle finanze.

Art. 13 Convocazione della Direttiva cantonale

¹ La Direttiva cantonale è convocata dal Presidente ogni qualvolta sia necessario, ma almeno quattro volte all'anno, oppure qualora almeno 3 membri lo richiedano in forma scritta.

² La convocazione avviene mediante comunicazione personale, in forma scritta, di posta elettronica o altro mezzo atto allo scopo con almeno 5 giorni di preavviso. Essa contiene l'ordine del giorno.

Art. 14 L'Ufficio di revisione

¹ L'Ufficio di revisione è composto da due membri, almeno uno esterno alla Direttiva cantonale.

² I revisori hanno il diritto di revisionare i conti e presentano al Congresso cantonale un rapporto di revisione annuale su richiesta della maggioranza del Comitato cantonale.

Art. 15 Diritto di voto

¹ Ogni membro dei GUDC Ticino in regola con il versamento della quota sociale annuale ha diritto di voto nei vari organi del partito di cui fa parte.

² In occasione di votazioni ed elezioni è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi, a meno che gli statuti non prevedano diversamente.

Art. 16 Finanze

¹ Le entrate finanziarie dei GUDC Ticino si compongono:

- della quota annuale versata dall'UDC Ticino, cui spetta la competenza di incassare le quote sociali annuali;
- di donazioni, legati, disposizioni patrimoniali di membri e/o terzi;
- degli introiti da attività politica e/o d'intrattenimento;
- degli interessi del patrimonio.

² Degli obblighi dei GUDC Ticino risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione stessa.

IV. Revisione dello statuto e scioglimento del Partito

Art. 17 Revisione o modifica

I presenti statuti possono esser revisionati o modificati su richiesta della maggioranza dei 2/3 del Congresso cantonale dei GUDC Ticino.

Art. 18 Scioglimento

Il Congresso cantonale dei GUDC Ticino può, con una maggioranza qualificata dei 3/4 dei suoi membri, sciogliere il Partito. Il suo patrimonio sarà devoluto all'UDC Ticino.

V. Disposizioni finali

Art. 19 Approvazione

¹ Le modifiche del presente statuto sono state approvate dal Congresso ordinario dei GUDC Ticino del 18 novembre 2023 a Lugano ed entrate in vigore in seguito all'approvazione.

² Esso annulla e sostituisce il precedente statuto del 28 aprile 2012.

Art. 20 Foro

In caso di disaccordo sul presente statuto, per il quale non viene trovato un accordo ragionevole tra le parti, e in caso di contestazione ai sensi dell'art. 75 del Codice civile svizzero è competente il foro al domicilio del presidente.

Art. 21 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda agli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Lugano, 18 novembre 2023

Diego Baratti (Presidente)

Nicolò Ghielmini (Segretario)